

Da: Comunicazioni Assofiduciaria

Inviato: venerdì 8 febbraio 2019

Oggetto: - Segnalazione - APPROFONDIMENTI_S_2019_008_V03

A tutte le Associate
- Loro Sedi -

- Segnalazione -

APPROFONDIMENTI_S_2019_008_V03

OGGETTO: “Temi di interesse – In breve (a cura dell’Avv. Giuseppe Giangrande)”

Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse:

➤ **Rinuncia all’usufrutto non esente dal versamento delle imposte**

L'atto recante la rinuncia al diritto di usufrutto è soggetto all'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale: lo afferma la Cassazione, nella ordinanza n. 2252 del 28 gennaio 2019, priva di precedenti in termini. Nel caso giunto all'esame del giudice di legittimità si trattava di un atto di rinuncia abdicativa (vale a dire senza corrispettivo) a un diritto di usufrutto che la decisione della Cassazione lascia intendere esser stato sottoposto a imposta di donazione. A tale atto, probabilmente, in sede di registrazione erano state applicate le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, con l'idea (lo si legge nell'ordinanza in commento) che la rinuncia all'usufrutto fosse un «atto abdicativo cui consegue l'estinzione del diritto e non il suo trasferimento». Di qui la pretesa del fisco di recuperare l'imposta in misura proporzionale. Non è dato sapere, poiché l'ordinanza non lo riferisce, quale sia stato l'esito del primo grado di giudizio; mentre, nella decisione d'appello, è stata accolta la tesi del contribuente (vale a dire, l'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa) e rigettata quella dell'amministrazione. La sentenza della Ctr Lombardia è stata infine cassata dal giudice di legittimità. Nell'ultimo grado di giudizio è stato osservato che la rinuncia a un diritto reale è equiparata dalla legge fiscale a un trasferimento (e perciò all'atto che la reca si deve applicare l'imposizione proporzionale). La Cassazione discende, dunque, che, «ai fini fiscali», «la rinuncia ai diritti reali si considera alla stregua di un trasferimento, in quanto generativa di un arricchimento nella sfera giuridica altrui, come tale soggetta a imposta ipocatastale». La Cassazione altresì osserva che «non vi sarebbe alcun logico motivo» per assoggettare a imposizione proporzionale l'atto che rechi la cessione del diritto di usufrutto e non assoggettarvi, invece, la rinuncia a detto diritto, poiché tale rinuncia «arrecca al nudo proprietario un arricchimento identico a quello conseguito da chi riceve l'usufrutto».

Fonte: Angelo Busani, *Rinuncia all’usufrutto non esente dal versamento delle imposte*, in *Il Sole 24Ore*, 29 gennaio 2019.

➤ **Sull’abuso del diritto confini ancora incerti**

La Suprema Corte con la sentenza 30335/18 ha richiamato il seguente principio di diritto: in materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, che preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali mediante l'uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei a ottenere un'agevolazione o un risparmio di imposta, in difetto di ragioni economiche apprezzabili, che giustificano l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici; ne consegue che il carattere abusivo va escluso quando sia individuabile una compresenza, non marginale, di ragioni extrafiscali, che non necessariamente si identificano in una redditività immediata, potendo consistere in esigenze di natura organizzativa e in un miglioramento strutturale e funzionale dell'azienda. Non sempre è facile distinguere il lecito risparmio d'imposta e l'abuso del diritto a scopo elusivo. Si aprono spazi enormi alla discrezionalità dell'Amministrazione. Il caso in esame conferma questa osservazione: la Ctr Calabria, ad avviso della Cassazione, non ha adeguatamente motivato, come pure l'Amministrazione finanziaria non ha indicato quale sarebbe potuto essere il comportamento che la contribuente avrebbe potuto e dovuto porre in essere al fine di conseguire il medesimo risultato economico. Un'operazione economica può perseguire diversi obiettivi di natura commerciale, finanziaria, contabile e integra gli estremi del comportamento abusivo qualora e nella misura in cui tale scopo si ponga come elemento predominante e assorbente della transazione. Il divieto non vale più ove quella operazione possa spiegarsi altrimenti che con il mero conseguimento di risparmio d'imposta. Perciò, la prova sia del disegno elusivo sia delle modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici incombe sull'Amministrazione; mentre grava sul contribuente l'onere di allegare l'esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti di reale spessore che giustificano operazioni in quel modo strutturate. L'elusione fiscale contrasta con la Costituzione, essendo riconoscibile nell'ordinamento un principio antielusivo che ha a che vedere con il fondamento dell'obbligo contributivo, ma che non coincide con l'articolo 53 della Costituzione: non c'è una coincidenza tra principio di capacità contributiva e divieto di abuso del diritto. In altre parole, non si può dire che vi sia violazione dell'articolo 53 in tutte le ipotesi in cui non c'è tassazione. Come per il diritto al contraddittorio, anche nell'abuso del diritto le maglie della discrezionalità amministrativa devono essere chiuse dalla razionalizzazione e semplificazione delle leggi. La legalità, in diritto tributario, non è una cosa teorica. Esige una piena attuazione e la materia dell'abuso del diritto lo dimostra, se ancora il comma 1 dell'articolo 10-bis della legge 212/2000 consente all'Amministrazione di determinare i tributi «sulla base delle norme e dei principi elusi», riconoscendole una discrezionalità incompatibile con quei principi costituzionali che si vorrebbero applicare.

Fonte: Enrico De Mita, *Sull'abuso del diritto confini ancora incerti*, in *Il Sole 24Ore*, 29 gennaio 2019.

➤ **Trust non liberale senza imposta di donazione**

Il trust di scopo, costituito da una fondazione e da alcuni enti pubblici conferendovi denaro, perchè provvedesse alla manutenzione, alla riqualificazione e allo sviluppo di un aeroporto, non sconta l'imposta di donazione proporzionale. Sancendo tale principio, nell'ordinanza n. 1131 depositata lo scorso 17 gennaio, la Corte di Cassazione fa un ulteriore passo avanti nella definizione del trattamento impositivo indiretto del trust. La pronuncia conferma la decisione della Corte di merito, che aveva escluso l'applicabilità dell'imposta di donazione proporzionale (8%) all'atto con cui una fondazione, una Regione, un Comune e una Camera

di Commercio avevano istituito (conferendovi denaro) un trust destinato a provvedere alla “manutenzione ordinaria e straordinaria, alla riqualificazione e allo sviluppo” di un aeroporto, prevedendo che eventuali beni residui sarebbero stati devoluti, alla cessazione del trust, alla Regione o ad altra società pubblica individuata dai disponenti. L’Agenzia delle Entrate sosteneva che l’atto dovesse scontare l’imposta sulle donazioni proporzionale, con l’aliquota dell’8%, in quanto aliquota residuale prevista in tutti i casi in cui non esista un rapporto di parentela o affinità tra donante e donatario. La Cassazione, nell’ordinanza n. 1131/2019, afferma che si tratta di un orientamento “formatosi in un limitato arco temporale” e che “non si è consolidato”, ma che è stato, invece, superato da un più recente orientamento (Cass. n. 21614/2016) che, operando una lettura costituzionalmente orientata della normativa in oggetto, attribuisce il giusto rilievo al presupposto impositivo dell’imposta sulle donazioni. In breve – afferma la Corte – il conferimento di beni in trust, di per sé, configura un atto neutro, che non integra, se autonomamente considerato, un trasferimento imponibile ai fini dell’imposta sulle donazioni. Infatti, l’indice di capacità contributiva che legittima l’applicazione dell’imposta sulle donazioni è dato dall’incremento patrimoniale del beneficiario e non dalla mera “utilità economica della quale il costituente, destinando, dispone” (Cass. n. 3886/2015). Pertanto, il giudice di merito ha correttamente escluso l’applicabilità dell’imposta di donazione proporzionale nel caso di specie, in cui non ricorreva alcuna liberalità, posto che, ai fini dell’applicazione dell’imposta di donazione al trust, non può attribuirsi rilievo fiscale al mero impoverimento del donante.

Fonte: Anita Mauro, *Trust non liberale senza imposta di donazione, in Eutekne, 18 gennaio 2019.*

Si prega di non rispondere a questa e-mail poiché proveniente da un indirizzo non abilitato alla risposta.

In caso di domande, contattare la Segreteria di Assofiduciaria all'indirizzo

assofiduciaria@assofiduciaria.it

ASSOFIDUCIARIA

Via Piemonte n. 39, 00187 Roma

Tel. 064814153 - Fax 064814772

www.assofiduciaria.it

Il presente messaggio (inclusi gli allegati) è diretto esclusivamente ai destinatari, persone fisiche o giuridiche, sopra menzionati. Il suo contenuto è strettamente confidenziale ed è legalmente tutelato. L’uso, la riproduzione o la divulgazione non autorizzata di ogni sua parte è severamente vietata. Se non siete menzionati nell’elenco dei destinatari, siete pregati di contattare immediatamente il mittente e di cancellare il messaggio dal Vostro sistema.